



Comune di Cadoneghe
Provincia di Padova

DECRETO SINDACALE			
N°	83	Del	04/10/2024
Oggetto:	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - DOMENICHE ECOLOGICHE RELATIVE AL 06.10.2024 E 10.11.2024		

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. N. 155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 rimangano un inquinante critico con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11.11.2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del PRTRA con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19.04.2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D.Lgs 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano, con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11 novembre 2021;

- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06.06.2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada (limitazione dei veicoli alimentati a gasolio con previsione di un'estensione ai veicoli di categoria Euro 5 con il livello verde entro il 1° ottobre 2025), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- il differimento con il livello "verde" del blocco dei veicoli EURO 4 alimentati a gasolio, previsto dall'Accordo di Bacino Padano a partire dal 1° ottobre 2020, fissando l'inizio prima al 1° gennaio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 1355 del 16/09/2020, poi all'11 gennaio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 1898 del 29/12/2020 ed infine giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 ossia il 1° aprile 2022;
- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02.03.2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e tenuto conto della pendente procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi aggiuntivi nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento:
 - con azioni di incentivazione, misure temporanee valide dal 1° ottobre al 30 aprile di limitazione dei veicoli, degli impianti termici e degli spandimenti di liquami zootecnici, comprese le domeniche ecologiche;
 - con un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale prima non coinvolti;
 - con una nuova modalità di redazione trisettimanale del bollettino PM10 di ARPAV, che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integra il bollettino Nitrati;
- alcuni chiarimenti operativi, con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, inerenti all'applicazione delle suddette misure straordinarie relative alla limitazione della circolazione dei veicoli, anche in occasione delle domeniche ecologiche.

VISTE la Deliberazione di Giunta Regionale:

- n. 1500 del 16.10.2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali;
- n. 1855 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle

disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155", modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Cadoneghe, risulta nell' "IT0519 Agglomerato Padova", che comprende anche il Comune di Montegrotto Tenne oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalsérugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera di dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure:

- prevedendo nel periodo **dal 01.10.2024 al 30.04.2025** oltre ai provvedimenti per limitare le emissioni derivanti dal traffico, dagli impianti termici, dalle combustioni all'aperto, dalle attività agricole e zootecniche una domenica ecologica sarà prevista ogni mese;
- istituendo nelle suddette date il divieto di circolazione ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;
- stabilendo che nelle suddette domeniche ecologiche, vige quanto disposto dalla presente Ordinanza mentre, nel restante territorio comunale vige quanto previsto dall'Ordinanza del Sindaco: "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01.10.2024 al 30.04.2025";
- intervenire con misure associate alle pratiche agricole e zootecniche, in particolare in relazione alle emissioni di ammoniaca, che costituisce una delle fonti di formazione di PM10 secondario prevedendo nelle domeniche ecologiche indicate, come misura ulteriore ed integrativa rispetto al suddetto Pacchetto, il divieto di spandimento di liquami zootecnici - fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato - qualora queste ricadano in un periodo di livello nessuna allerta - colore verde.

E TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme

ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;

- delle indicazioni fornite negli incontri del 15.07.2024 e 29.07.2024 dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale, delle misure previste da ottobre ad aprile, comprese le domeniche ecologiche;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Cadoneghe e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10 ed ai livelli di allerta è quella di "Mandria".

CONDIVISI i contenuti della presente ordinanza con i Settori Settore Polizia Locale ed Ambiente e Territorio;

VISTI altresì:

- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'Ordinanza del Sindaco "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 03.10.2022 al 30.04.2023";

ORDINA

1. il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi):
 - a) **autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria **M1, M2, M3 e N1, N2, N3 (trasporto persone e merci)** classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
 - b) **ciclomotori e motoveicoli** (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria **L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e** classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

nella fascia oraria 8.30 - 19.30, nella domenica del 06.10.2024, in via T. Vecellio, tratto compreso tra l'intersezione con via Giotto e l'intersezione con via P. Veronese;

nella fascia oraria 8.00 - 20.00, nella domenica del 10.11.2024, nel centro abitato del Comune di Cadoneghe e precisamente nel tratto di Via Rigotti compreso fra rotatoria Matteotti/Garibaldi/Rigotti e intersezione via Rigotti civ. 13 e 15 compresa Piazza del Lavoro, eccetto residenti/frontisti che per accedere alla propria abitazione/attività sono costretti a percorrere un tratto di via Rigotti (interclusa alla normale circolazione), che potranno procedere dopo attenta e scrupolosa valutazione, a passo d'uomo nei tratti di strada liberi da impedimenti di sorta, da e verso via A. Mario ovvero da e verso via Guerzoni;

2. l'esenzione dal divieto di cui al punto 1 delle seguenti categorie di veicoli a motore:
- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi, purché utilizzino per la circolazione propulsione elettrica;
 - b) veicoli alimentati a benzina dotti di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio-gpl o a gasolio-gas metano;
 - c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, autovetture del servizio "car-sharing";
 - d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
 - f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
 - i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
 - j) veicoli di commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio, insistenti nei centri abitati del Comune;
 - k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
 - l) veicoli delle associazioni impegnate nell'organizzazione dei vari eventi all'interno dei centri abitati, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;
 - m) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro

attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettivazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;

- n) veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio, muniti di titolo autorizzatorio;
 - o) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (compresa l'effettuazione di test antigenico (rapido), test molecolare, test sierologico tradizionale o rapido per la ricerca del Covid 19), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
 - p) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
 - q) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
 - r) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, lungo itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio;
 - s) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 3.** Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..
- 4.** E' altresì fatto divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
- 5.** Per particolari esigenze non programmabili, o in caso di specifiche attività già autorizzate da Enti pubblici, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti:
- a) la sospensione temporanea nelle domeniche: 06.10.2024, 10.11.2024, nel territorio incluso nella presente ordinanza (punto 1), delle eventuali ordinanze, o parti di esse, ed in particolare dell'Ordinanza del Sindaco "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01.10.2024 al 30.04.2025";
 - b) il divieto di spandimento di liquami zootecnici nelle domeniche: 06.10.2024, 10.11.2024, ricadenti in un periodo di livello nessuna allerta – colore verde, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato;

- c) il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- d) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- e) al Settore Servizi Area 3 – Ufficio Tecnico del Comune di Cadoneghe di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 .

AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza relativamente al punto 6. Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alla disposizione del punto 6 della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

AVVERTE CHE

- chiunque, violi le limitazioni contemplate nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n, 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495192;
- a norma dell'art. 8 della L. 241/1190 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Servizio di Polizia Locale;

Il Sindaco

